

## Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40

- Art. 1 Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 2 Modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 3 Modifica all'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 4 Modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 5 Modifica all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 6 Modifica all'articolo 64 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 7 Modifica all'articolo 65 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 8 Modifica all'articolo 66 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 9 Modifica all'articolo 67 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 10 Modifiche all'articolo 78 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 11 Modifica all'articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 12 Modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 13 Entrata in vigore

### **Art. 1** Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40 (Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) è sostituito dal seguente:

"2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000".

### **Art. 2** Modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 le parole: "Ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000".

### **Art. 3** Modifica all'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. Il comma 4 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 è sostituito dal seguente:

"4. Il termine di cui al comma 3, lettera c), è sospeso nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000".

### **Art. 4** Modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'estrazione del campione di cui al comma 4 determina la sospensione del termine di conclusione del procedimento per la liquidazione degli aiuti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge regionale 7/2000";

b) alla lettera a) del comma 7 le parole: "ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000".

### **Art. 5** Modifica all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. Il comma 6 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 è sostituito dal seguente:

"6. L'estrazione del campione di cui al comma 5 determina la sospensione del termine di conclusione del procedimento per la liquidazione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge regionale 7/2000".

**Art. 6** Modifica all'articolo 64 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 è sostituito dal seguente:  
"2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000".

**Art. 7** Modifica all'articolo 65 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 le parole: "ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000".

**Art. 8** Modifica all'articolo 66 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 le parole: "ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000".

**Art. 9** Modifica all'articolo 67 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 le parole: "ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000".

**Art. 10** Modifiche all'articolo 78 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. All'articolo 78 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
    - a) il comma 8 è sostituito dal seguente:  
"8. L'autorità di gestione, sentita la struttura responsabile di asse, propone ai GAL la rideterminazione della dotazione finanziaria dei PSL e le compensazioni finanziarie tra i PSL che presentano ritardo di attuazione e difficoltà di utilizzo delle risorse, e i PSL che non risultano adeguatamente finanziati.";
    - b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:  
"8 bis. Le compensazioni di cui al comma 8 sono operate nel rispetto dell'equilibrio tra gli obiettivi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1698/2005, secondo i seguenti criteri:
      - a) per quanto riguarda i PSL che presentano ritardo di attuazione e difficoltà di utilizzo delle risorse, le compensazioni in diminuzione sono effettuate sulle risorse stanziare con bando dai GAL e dai GAL non impegnate per mancanza di domande ammissibili, nonché sulle risorse destinate con provvedimento della struttura responsabile di asse a progetti dei GAL nell'ambito della misura 410, a progetti di cooperazione della misura 421 e alle finalità della misura 431 e non utilizzabili in quanto economie derivanti da minore spesa rispetto alle previsioni contenute nei PSL e nei relativi progetti attuativi;
      - b) per quanto riguarda i PSL che non risultano adeguatamente finanziati, le compensazioni in aumento sono effettuate tenendo conto delle domande di aiuto che non possono essere soddisfatte per carenza di risorse in base ai seguenti criteri:
        - 1) in via prioritaria, ai fini dell'integrazione del finanziamento delle domande di aiuto che risultino finanziate, o finanziabili, parzialmente;
        - 2) in base al fabbisogno, espresso dai GAL, di finanziamento di ulteriori domande inserite in graduatoria, compatibilmente con i termini di conclusione dei PSL e del PSR.
- 8 ter. Le compensazioni di cui al comma 8 bis, adottate dai GAL, sono oggetto di variazione dei PSL ai sensi dell'articolo 82".

**Art. 11** Modifica all'articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 le parole: "della misura 431" sono sostituite dalle seguenti: "per le finalità della misura 431 relative ai costi di gestione del GAL".

**Art. 12** Modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli acconti per stati di avanzamento della spesa sono liquidati fino al raggiungimento del 75 per cento della spesa prevista e sono imputati in maniera distinta alle seguenti finalità della misura 431:

a) costi di gestione dei GAL;

b) acquisizione di competenze e animazione sul territorio.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Gli acconti per la finalità di cui al comma 2, lettera a) sono liquidati nel limite del 20 per cento delle risorse impegnate con decisioni individuali di finanziamento sulle misure 410 e 421.”;

c) al comma 5 le parole: “per gli acconti per stati di avanzamento di cui al comma 2 si prescinde dalla percentuale di ammissibilità se gli importi eccedenti” sono sostituite dalle seguenti: “per gli acconti per stati di avanzamento di cui al comma 2, lettera a), non si applica il limite previsto dal comma 4 se gli importi”.

### **Art. 13** Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE